

N. R.G. 13926/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alida Paluchowski ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13926/2021** promossa da:

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER

Voglia l'ill.mo Tribunale adito,

In Preliminare,

in primo luogo SOSPENDERE IL PRESENTE GIUDIZIO, poiché alla luce della produzione in questo procedimento - da parte dell'Avv. _____ - dell'atto di citazione promosso dal _____, nonché dell'ulteriore procedimento derivante dall'ulteriore citazione promossa dallo stesso _____ (trascritta), gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande (trascritte) in esse formulate si riverserebbero direttamente sull'opponibilità e la fondatezza del diritto della _____ e quindi sulla domanda in punto risarcimento del danno.



Peraltro, le avverse lamentale circa gli effetti dilatori della trascrizione dell'atto della (da cui la loro richiesta di accelerare la chiusura di questo giudizio) risultano del tutto infondate, perché fintato che vi saranno le altre (due) trascrizioni, relative alle citazioni, una prodotta addirittura da controparte, nulla cambierà in ordine alla credibilità dell'immobile.

In secondo luogo, in subordine, CONCEDERE I TERMINI per il deposito delle memorie 1), 2) e 3) ex art. 183 VI comma cpc, in quanto il diritto di godimento dell'odierna attrice, è fondato su atto (verbale di separazione) munito di data certa e sebben successivamente, è stato trascritto, quindi è opponibile ai terzi acquirenti che peraltro conoscevano l'esistenza del diritto (si veda Cass. 17971/2015).

Pertanto, all'esito di quanto sopra, confermando le conclusioni già rassegnate in citazione, infine:

Piaccia all'ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis



inoltre, per depositare la citazione
atto di citazione promosso dal
quantificazione del risarcimento d
Con vittoria di spese
Monza – Lentate s/S, 1° ottobre 2021

clusa nota di trascrizione delle domande giudiziali dell'ulteriore
e quant'altra documentazione o prova occorra ai fini della

Per le convenute :

CONCLUSIONI

Voglia codesto ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*,

- in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dall'attore;

- nel merito, rigettare le domande formulate dall'attore per le ragioni esposte in narrativa;

- per l'effetto, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale descritta in narrativa e trascritta il 30 marzo 2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n. (registro generale) e n.

(registro particolare), sugli immobili ubicati in Milano, via e identificati nel N.C.E.U. del Comune di Milano come segue:

il tutto con esonero di responsabilità del conservatore;

- in via riconvenzionale, condannare l'attore al pagamento delle indennità di occupazione dal 16 ottobre 2020 al giorno del rilascio dell'immobile, da determinarsi in corso di causa;

- condannare l'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata *ex art. 96 L.F.*;

- con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario *ex art. 2 d.m. n. 55/2014*, oltre agli accessori di legge.

Si precisa che, ad oggi, l'attore non ha formulato alcuna proposta transattiva, come ci si sarebbe invece aspettati dopo l'ultima udienza chiamata per un tentativo di composizione.

Con osservanza



Milano, 24 novembre 2021

Avv.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto definito di Opposizione di Terzo ex art. 404 e ss- c.p.c. ha convenuto in giudizio la procedura di liquidazione del patrimonio nell'ambito del sovraindebitamento di , suo marito, separato, e t (acquirente dalla procedura della porzione di immobile che in sede di separazione consensuale la ricorrente aveva , secondo un accordo raggiunto col marito , dichiarato di avere in godimento ed in tal senso la omologa della stessa ne dava atto) al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità, nullità, inefficacia nei suoi confronti dell'istanza n. 44 presentata dalla liquidazione il 10.11.2020 tesa a conseguire nonché l'autorizzazione alla vendita e l'ordine di cancellazione dei gravami ed iscrizioni esistenti sul bene emessa il 13.11.2020 dal dott. che ordinava tale cancellazione (richiamato nell'atto di vendita a rogito notaio Rivella del 18.11.2020.

Chiedeva altresì di ordinare al conservatore di annotare sull'immobile la c.d. assegnazione disposta dalla nona sezione del Tribunale il 25.5.2017, omologato il 10.07.2017 dal quale risultava il godimento di parte della casa e due box coperti in favore della moglie.

Poi chiedeva la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del preavviso di soggio notificato il 17.02.2021 e la dichiarazione di inefficacia o illegittimità dell'ordine di liberazione emesso il giorno 8.9.2020 dal dott. , e della notifica del precetto di rilascio del 13.11.2020.

In conseguenza di tutte le menzionate attività illecite chiedeva di accertare il proprio diritto al risarcimento del danno subito con condanna alla rifusione dei danni materiali e morali da ritenersi in re ipsa.

Prima che venisse fissata l'udienza veniva introdotta, in corso di causa , la richiesta di un provvedimento cautelare atipico per anticipare gli effetti dell'accoglimento della domanda svolta dalla sig. ra di accertamento della illegittimità della ordinanza di vendita e di cancellazione dell'annotazione della sua separazione sui beni , iniziativa che si concludeva con il rigetto per carenza del fumus boni iuris.

Si costituivano i convenuti col medesimo difensore, chiedendo in rito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avversario dovendo utilizzarsi il reclamo endo fallimentare ex art, 26 secondo comma.

Nel merito poi osservava che il diritto di godimento della signora non era opponibile alla massa perché trascritto dopo l'accordo di composizione proposto dall'ex marito il cui effetto preclusivo si produceva dal 12.07.2017.

Nel merito negava poi che vi fosse stata assegnazione del bene alla moglie trattandosi di accordo economico tra i coniugi recepito dal Tribunale, che essendo privo di scadenza si estingueva come il comodato a tempo indeterminato . Lamentava che ,essendosi estinto, la signora avrebbe dovuto versare l'indennità di occupazione , pari a circa 2760 euro al mese

Sul risarcimento dei danni negava che vi fosse una domanda determinata, perché non era allegata la norma violata, non provato il nesso di causalità e nemmeno il pregiudizio e soprattutto la sua entità.

Chiedeva il rigetto delle domande attoree e la cancellazione della trascrizione della causa intrapresa dalla sui beni compravenduti, oggetto di controversia , a favore della procedura..



La presente controversia è stata caratterizzata da una pregressa ingente quantità di cause introdotte perlopiù dall'ex marito della odierna attrice che, dopo avere proposto ai creditori un accordo nell'ambito del sovra indebitamento, o concordato minore, lo ha visto poi sfumare a causa di fraudolente dichiarazioni ed omissioni compiute nell'ambito della procedura. La medesima si è tramutata quindi, come per legge, in una procedura di liquidazione del patrimonio caratterizzata come tutte le procedure di sovra indebitamento dalla concorsualità e posta come una naturale evoluzione della prima procedura con la quale si raccorda attraverso il principio di consecuzione. Questo decidente, conscio della drammatica situazione anche psicologica in cui tutta la famiglia si è trovata, ha tentato a più riprese di indurre le parti ad una composizione che, per vero, pur essendo ritenuta a parole percorribile in concreto non è mai stata desiderata da nessuna delle parti, come si comprende dagli atteggiamenti assunti, dalle quantificazioni effettuate, dalle conclusioni definitive formulate. Per questa ragione ora la decisione deve seguire necessariamente quelle che sono le disposizioni formali e rigide della legge, non essendo evidentemente interesse di nessuna delle due parti trovare una soluzione intermedia, mediatrice che possa da un lato rendere meno dirompente una situazione di sovra indebitamento e dall'altro più celere la conclusione dell'affare intravisto.

La premessa in oggetto si impone alla luce della disamina dell'eccezione preliminare sollevata dai convenuti e relativa alla inammissibilità in rito del processo introdotto dall'attrice.

Come anticipato nella premessa, la procedura di sovra indebitamento inserita nel nostro ordinamento nel 2012 è indubitabilmente caratterizzata dalla concorsualità, ed è una costola del più complesso panorama delle procedure concorsuali nel quale si è inserito per coprire una lacuna evidente del sistema e col quale necessariamente deve essere in sintonia. Ciò fa sì che là dove manchino indicazioni esplicite specialistiche della normativa sul sovra indebitamento si applicano in analogia le disposizioni della legge fallimentare, così non vi è dubbio che, quando da una procedura di accordo si passi ad una liquidatoria, per legge vi sia una consecuzione fra le procedure che consente di ritenere non opponibili alla liquidazione del patrimonio le stesse situazioni giuridiche che non lo erano rispetto al precedente accordo di ristrutturazione offerto ai creditori dal sovra indebitato. Recentemente la suprema corte con la pronuncia 3luglio 2019 n. 17836,, ribadita da quella 23 luglio 2020 n. 15821 in ordine alla natura della procedura di sovra indebitamento liquidatoria ha affermato che la stessa mutua lo schema generale delle procedure concorsuali liquidatorie ed anche la struttura procedimentale di cui ripete l'apertura, la definizione della consistenza dell'attivo, il Sub procedimento di accertamento del passivo, la liquidazione e la esdebitazione, mancando solo esplicitamente delle norme sul riparto che peraltro vengono mutate dalle procedure concorsuali liquidatorie nella prassi. Tutte le procedure di sovra indebitamento come tutte le procedure concorsuali hanno una medesima funzione in quanto tendono al superamento della crisi da sovra indebitamento o della crisi economica dell'imprenditore sia che essa sia reversibile, sia che si tratti di insolvenza irreversibile.

In particolare la possibilità di dolersi nei confronti dei provvedimenti e delle decisioni assunte dal liquidatore del patrimonio, così come poi, successivamente, nei confronti del giudice delegato che segue la procedura, è riconnessa esclusivamente alla utilizzazione del foro endo fallimentare e del sistema sancito dagli articoli 26 secondo comma e 36 primo comma della legge fallimentare. Esso sin dal 2006 è inteso quale contenitore neutro all'interno del quale possono rifluire tutte le situazioni conflittuali che l'autorità giudiziaria deve risolvere, e nella legge del 2012 esso presiede le prime tra il debitore e l'organo di gestione della crisi, le seconde tra il medesimo debitore ed il giudice che supervisiona la procedura.

Nel caso della fase di liquidazione che si svolge nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio quale è quella che ha subito il , ogni soggetto che ritiene di essere stato lesa da comportamenti assunti dal liquidatore o dal giudice della procedura, non può gestire ad libitum i conflitti che si creano nelle forme processuali che meglio gli aggradano ed in particolare nelle forme della opposizione alla esecuzione individuale ordinaria. Come è noto le procedure concorsuali sono caratterizzate da una attenzione alla globalità dell'apprensione del patrimonio ed alla universalità



dell'esecuzione. Benché sia possibile in casi particolari, porre alcuni limiti alla esecuzione per sovra indebitamento, non vi è alcun dubbio che essa non condivida la natura dell'esecuzione individuale ordinaria e ciò è tanto vero che in ognuna delle possibili opzioni che il sovra indebitato ha per risolvere la sua situazione personale, accordo, piano, liquidazione, esso ottiene dal giudice un provvedimento che blocca le azioni esecutive individuali per poter consentire lo sviluppo della strategia di composizione della crisi scelta. Anche nell'ipotesi di liquidazione del patrimonio sia ora, sia nello sviluppo che tra brevissimo avrà nel codice della crisi riformato, vi è quanto previsto nell'art. 14 quinquies, lettera b, ovvero il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive ordinarie, segno che la liquidazione del patrimonio è ontologicamente diversa da esse. La conseguenza diretta di questa diversità ontologica è riassunta nell'insegnamento di Cass. 8 ottobre 2019 n. 25025 (la quale ha precedenti risalenti e sempre costanti estesi da giuristi di chiara fama, come Cass. n.3722 del 1993 est. Bibolini, citata dalla stessa difesa, Cass. N. 4886-87; Cass n. 716-87; Cass. N.2606-85; Cass. n. 4869-81; Cass n. 316-70;) il quale salva la specialità del fallimento preclusiva delle forme di impugnazione previste per l'esecuzione ordinaria, siano esse l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, sia l'opposizione di terzo. La recente pronuncia citata afferma che l'opposizione all'esecuzione del rilascio proposta dalla ricorrente non avrebbe potuto essere proposta in forma ordinaria e di conseguenza sono inammissibili anche le domande in quella sede proposte, connesse e dipendenti. Il giudizio non avrebbe dovuto proseguire fino alla decisione di merito ma avrebbe dovuto arrestarsi in limine con una pronuncia di inammissibilità. Va premesso infatti che al giudice delegato, come al giudice che segue la procedura di sovra indebitamento, è riconosciuta la possibilità di emettere un provvedimento immediato di liberazione dell'immobile assoggettato a procedura concorsuale, modellato sull'articolo 560 del codice di procedura civile (e ciò fin dal 1970 con la nota pronuncia n. 2576, della Suprema Corte) senza dovere preliminarmente passare dall'accertamento in sede contenziosa dell'esistenza o meno di un valido titolo in capo all'occupante che sia opponibile alla massa. Il provvedimento emanante dall'organo della procedura concorsuale rimane un decreto del giudice delegato, sebbene il suo contenuto sia strutturato sul modello di un tipico strumento del giudice dell'esecuzione e, come tale, deve essere impugnato in sede fallimentare (o in sede di procedura di liquidazione del patrimonio n.d.r.) con gli strumenti tipici previsti per quella ipotesi in particolare, cioè il reclamo previsto dall'articolo 26. Il provvedimento in oggetto non diviene, per il solo fatto di essere modellato su uno strumento proprio del giudice dell'esecuzione, un provvedimento del G.E., impugnabile con opposizione all'esecuzione dinanzi all'ufficio giudiziario individuato secondo i criteri e nei termini indicati dall'articolo 560 del codice di procedura civile. Né tanto meno questo provvedimento ha autonoma valenza decisoria e definitiva e quindi non è autonomamente impugnabile direttamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 settimo comma della costituzione come affermato più volte dalla corte suprema. A sua volta, il decreto del tribunale fallimentare che si fosse pronunciato in sede di reclamo sulla legittimità dell'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato, in quanto provvedimento avente immediata e diretta ricaduta sul contrasto dell'ordine ivi espresso tra le ragioni dell'occupante e le opposte ragioni della procedura e dell'aggiudicatario, avrebbe assunto invece carattere decisorio e come tale sarebbe stato ricorribile per cassazione (cfr. Cass. 2122 del 2011.)

Quando all'espropriazione concorsuale, come nella specie, in sede fallimentare lo strumento di difesa avverso l'ordine di liberazione emesso dall'organo della procedura concorsuale è proprio quello della procedura stessa, ovvero lo strumento del reclamo previsto dall'articolo 26 della legge fallimentare. La concorsualità e le sue tipiche esigenze connesse di concentrazione e speditezza, interne alla sistematica fallimentare (ed a quella della liquidazione del patrimonio del sovra indebitato) sintetizzano infatti coerentemente nel solo strumento endo fallimentare ogni altro rimedio offerto dal codice di rito alle parti interessate, attribuendovi carattere di generalità e di esclusività.

Ne consegue che essendo state richieste dal liquidatore sia l'autorizzazione alla vendita che l'ordine di cancellazione delle trascrizioni e l'ordine di liberazione, dette richieste in sé non risultavano



probabilmente autonomamente impugnabili, posto che solo con il provvedimento di autorizzazione emesso dal giudice addetto al sovraindebitamento esse sono venute ad esistenza ed hanno assunto la funzione liquidatoria e liberatoria loro tipica. In ogni caso se pur si volesse ammettere la autonoma impugnabilità della scelta del liquidatore di porre in vendita libero da iscrizioni e da persone l'immobile (in ossequio al programma di liquidazione) tale provvedimento andava impugnato ex art. 36 come atto di amministrazione del liquidatore, dinanzi al giudice delegato-addetto entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Mentre gli atti propri di quest'ultimo giudice andavano impugnati ex art. 26 entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'atto e per i terzi dalla pubblicità dell'atto (notifica ad es.) o comunque nei 90 giorni. In particolare le questioni inerenti l'esistenza di un titolo giustificativo della occupazione opponibile alla procedura, andavano dedotte in quella sede e dalla decisione di tale questione discende ogni altro aspetto della presente controversia che va, quindi, dichiarata inammissibile.

La decisione in parola non è stata assunta in modo non meditato da questo decidente, il quale comunque ha funditus esaminato la questione anche nel merito e si è convinto, proprio alla luce di molteplici pronunce citate dalla difesa della opponente che la stessa non vanta un diritto personale di godimento paritetico a quello dell'affidamento della casa coniugale così come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, un'assegnazione cioè opponibile agli aggiudicatari dell'immobile venduto dal coniuge proprietario per nove anni dall'assegnazione se non trascritta, e oltre i nove anni se trascritta. Seguendo le regole del 1599 c.c. la stessa Corte Costituzionale con la pronuncia 454 del 1989 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 155 comma quattro che non prevedeva la trascrizione dell'assegnazione al coniuge separato, affidatario di prole al fine di ritenere opponibile a terzi l'assegnazione stessa, individuando una disparità di trattamento rispetto all'articolo sei comma sei della legge 74 del 1987. Nell'ambito di tale pronuncia si affermava che il diritto all'abitazione del coniuge corrispondeva esclusivamente all'interesse morale e materiale della prole rispetto al quale tale diritto era strumentale. Nella successiva pronuncia di interpretazione autentica della precedente, emessa nel 1990 dalla Corte Costituzionale, conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità della questione di costituzionalità, la stessa corte chiariva che la trascrizione era necessaria per ottenere una opponibilità ultra novennale mentre per i primi nove anni la stessa non occorre. Fondamentale si appalesa poi la motivazione espressa da cassazione 26 luglio 2002 numero 11096 emessa a sezioni unite la quale ha affermato che la sua funzione è a tutela esclusiva della prole ed è diretta ad evitare che i figli minorenni o anche maggiorenni, tuttora economicamente dipendenti dai genitori, subiscano l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione dei loro sentimenti, oltre alla crisi familiare. La funzione quindi è ricostruita nell'intento di attribuire ai figli una certezza e una prospettiva di stabilità, in un momento di precario equilibrio familiare, cosicché non è applicabile al coniuge che non sia affidatario dei figli minorenni o che non conviva con i figli maggiorenni non autosufficienti. Ancora oltre, corte costituzionale numero 166 del 1998 ha affermato che la tutela della prole e del suo interesse rappresenta la ratio in forza della quale il legislatore ha introdotto il criterio preferenziale di assegnazione della casa al coniuge affidatario dei figli minori, ancorché non sia il criterio assoluto. La giurisprudenza è convinta che non sia una componente della obbligazione patrimoniale conseguente alla separazione o divorzio, ma rinviene nella assegnazione della casa coniugale una funzione essenziale di tutela dei figli. La teoria che ogni tanto si affaccia e che tenta di situare l'assegnazione della casa tra le modalità attuative dell'obbligo di mantenimento, non riesce nonostante il lungo tempo trascorso ad affermarsi. Mentre la equiparazione di diritto dell'assegnatario al conduttore è stato consentito eccezionalmente dalla legge, solo in favore dei figli, per consentire una quota di opponibilità anche in assenza di trascrizione onde ridurre il trauma che l'allontanamento dall'abitazione familiare comporterebbe. In ogni caso data la natura e la sua funzione è evidente che la durata dell'assegnazione è diversa da quella della locazione perché occorre un bilanciamento tra valori etici e criteri socioeconomici e quindi tra l'interesse del gruppo familiare residuo e dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a conservare l'abitazione domestica e quello patrimoniale di tutela



dell'affidamento del terzo cui si unisce anche l'interesse alla rapida e sicura circolazione dei beni. Ciò spiega perché, in difetto di trascrizione, la limitazione nel tempo è necessaria, seppure il diritto di abitazione dia attuazione concreta ad una pronuncia che incide sulla qualità della vita e sulla serenità dei soggetti deboli del nucleo familiare in crisi.

Il diritto che invoca la signora per ammissione dello stesso legale, non ha niente a che vedere con questo diritto morale ed etico riconnesso solo al benessere dei figli ed all'esigenza psicologica di evitare loro altri traumi, cui pacificamente la giurisprudenza riconosce la possibilità di operare anche in assenza di trascrizione per nove anni dalla sua concessione. Si tratta di tutt'altra cosa, è un mero accordo economico concluso liberamente con il marito in sede di preparazione della separazione consensuale (sostanzialmente avviata insieme alla procedura di accordo con i creditori,) alla cui valutazione di necessità, entità, proporzionalità e durata il tribunale è del tutto estraneo. E' un negozio giuridico, come tale persino possibile oggetto di revocatoria ordinaria da parte dei creditori ex art. 2901 c.c. , in quanto è stato posto un vincolo sulla realizzabilità libera di una parte del patrimonio, quando lo stesso era assolutamente edotto di essere sovraindebitato e, quindi incapiente, incapace di far fronte regolarmente ai propri debiti. Che non vi sia stata nessuna giurisprudenza della sezione nona (simile a quella riferita del giudice di Como) che possa qualificare l'operazione compiuta come assegnazione del diritto di abitazione e la valutazione di altri elementi oltre l'accordo intervenuto tra i coniugi e la situazione quo ante, emerge in realtà dalla stessa anodina modalità con cui i giudici hanno dato atto che l'abitazione era già in godimento alla moglie con i mobili dalla stessa comprati e così pure le autorimesse e che il marito si sarebbe allontanato alla casa coniugale e le avrebbe corrisposto 3.000 euro al mese. Mai è stata usata la espressione assegnare la casa, che è stata puntigliosamente interlineata più di una volta (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo) proprio perché tecnicamente non è stata valutata nessuna parte debole, né situazione comportante il giudizio di assegnazione.

Questa è la ragione per cui la signora non ha diritto ad avere un trattamento protetto e preferenziale, che è tipico dei figli ritenuti dal legislatore parte debole, essa ha il trattamento di qualunque altro creditore, con i quali deve concorrere. Del resto è maggiorenne, laureata, intelligente e libera da vincoli familiari . Il suo diritto personale di godimento, non preferenziale, come si è detto nel caso de qua, sarebbe omologo ad un diritto personale , senza limiti temporali ,di occupare ed utilizzare l'immobile, in assoluta analogia con un diritto di comodato gratuito ed incondizionato, il quale, però, come tale, non essendo stato trascritto in ogni caso a latere dell'atto di matrimonio e poi degli immobili prima della celebrazione della udienza di accordo con i creditori (luglio 2017 quest'ultima e luglio 2018 il primo) , non è opponibile in ogni caso alla massa dei creditori concorrenti .

Spiegato, quindi , perché anche nel merito non vi sarebbero state prospettive di accoglimento concreto della serie di domande formulate, occorre rigettare le domande attoree.

Esaminando quelle convenute, si deve procedere ad accogliere l'eccezione di declaratoria di inammissibilità di tutte le domande di inefficacia, nullità, annullamento formulate dall'attrice e quelle consecutive e consequenziali di accertamento del danno e del suo risarcimento (il cui presupposto è appunto la illiceità dei provvedimenti impugnati il cui accertamento è stato introdotto con modalità inammissibile).

Occorre poi accogliere la domanda di cancellazione della trascrizione della presente controversia sugli immobili oggetto di alienazione da parte della procedura di sovraindebitamento trascritta il 30 marzo 2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n.

(registro generale) e n. (registro particolare), sugli immobili ubicati in 20122 Milano, via e identificati nel N.C.E.U. del Comune di Milano come segue:



il tutto con esonero di responsabilità del conservatore, in quanto trattasi di attività posta in essere in riferimento a procedimento del tutto inammissibile.

Si pone poi la disamina della domanda svolta da parte della procedura e dell'aggiudicatario di condanna della signora alla corresponsione dell'indennità di occupazione dell'immobile che singolarmente è stata formulata solo nell'an riservandosi i convenuti di trattare la questione in corso di causa, evenienza che non si è mai verificata in contraddittorio ed è stata formalmente risolta dal riferimento contenuto esclusivamente in comparsa conclusionale ad una indennità che sembra essere stata quantificata nella equiparazione della occupazione al canone che, secondo i dati OMI per immobili popolari, sono indicati nelle banche dati relative. La prova appare incerta, così come sembra del tutto insoddisfacente il contraddittorio ed infine incoerente il comportamento tenuto dal centro di interesse che sta dietro all'aggiudicatario, rispetto a tale domanda. E' innegabile che un soggetto che non è l'aggiudicatario formalmente, ma si assume faccia parte dello stesso centro economico di interessi, realtà che in se non è stata recisamente negata, ha dapprima offerto (probabilmente pro bono pacis) una sorta di buona uscita, facendo crescere la convinzione, come si è visto errata, che il diritto di abitazione esistesse incondizionato ed avesse una sua monetizzazione economica, mentre poi l'aggiudicatario ha negato addirittura di conoscere alcunchè in merito alla occupazione ed al suo titolo. Ciò benchè la procedura avesse sicuramente comunicato l'occupazione, la trascrizione e la richiesta avanzata al giudice di ottenere la cancellazione della trascrizione effettuata dalla nel giugno 2018, che era infatti citata nel rogito e quindi necessariamente conosciuta. Si reputa che si tratti in realtà dell'effetto del clima di esasperata conduzione delle vicende che si è creato tra le parti (si allude al ed all'aggiudicatario) in cui ognuna cerca di ostacolare comunque l'altra.

Così come il danno lamentato dalla sig. ra era immaginificamente provato in termini quantitativi con riferimento a parametri inaccettabili in ogni caso e in generale privo di riferimenti per il danno morale, anche il danno della procedura e dell'aggiudicatario appaiono insufficientemente provati in termini di certezza e realtà. La quantificazione in sede di conclusionale, poi, è evidente che lede irrimediabilmente la pienezza del contraddittorio. Ciò impedisce l'accoglimento a parere del decidente.

Resta infine la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c..

Che questa lite abbia determinato un vero e proprio disagio per l'aggiudicatario, non è difficile da credere, ma è altrettanto vero che non si può fare "di tutta l'erba un fascio" e far risalire alla signora le intenzioni e gli atteggiamenti dell'ex marito nel proporre le controversie. In particolare è opinione di questo decidente che la difesa della signora, che è la stessa che l'assisteva in sede di separazione consensuale, sia stata in buona fede e che ritenesse davvero che il diritto di abitazione dovesse ritenersi concesso in qualche modo su valutazione del Tribunale che ha ordinato di trascrivere la separazione sugli immobili. Altrimenti non avrebbe prodotto il verbale di separazione che si è poi rivelato una sostanziale prova indiziaria contro la sua tesi. Né argomentato in modo vivace e convinto. Anche la signora è altamente probabile che ritenesse di essere in una posizione ipergarantita, anche se erroneamente, quindi manca la convinzione in ordine all'atteggiamento soggettivo di consapevolezza di esercitare il proprio diritto abusando, nella convinzione di avere torto e di promuovere il giudizio solo a scopo defatigatorio o emulativo. Conseguentemente anche tale domanda va rigettata.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico dell'attrice sia quelle della procedura che dell'aggiudicatario, in solidarietà attiva fra loro. Tenuto conto del valore assolutamente indeterminabile della lite, della difficoltà delle questioni trattate e dell'impegno nelle stesse profuso, sono liquidate in complessivi euro 11.377,30 oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario di legge del 15 % in conformità al richiesto.



La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

Inammissibile in rito l'insieme della domande attrici di illegittimità, nullità, inefficacia della richiesta e dell'ordinanza di cancellazione della trascrizione del godimento della casa di abitazione in forza di accordo consensuale di separazione omologato e del decreto 13.11.2020 del Dottor , di illegittimità ed inefficacia del preavviso di rilascio notificato il 17.2.2021 e di illegittimità o inefficacia dell'ordinanza 8.9.2020 contenente l'ordine di liberazione.

ORDINA

Al conservatore del registro di Milano 1 la cancellazione della trascrizione della presente controversia sugli immobili oggetto di alienazione da parte della procedura di sovraindebitamento, trascritta il 30 marzo 2021 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano 1 Territorio, con nota di trascrizione n. (registro generale) e n. (registro particolare), sugli immobili ubicati in 20122 Milano, via e identificati nel N.C.E.U. del Comune di Milano come segue:

RESPINGE

Per insufficienza di prova la domanda di condanna al versamento della indennità di occupazione di e quella di condanna per lite temeraria per assenza di prova dell'elemento soggettivo

CONDANNA

altresì la parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 11.377,30 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali forfetariamente determinate nella misura di legge pro tempore vigente.

DICHIARA

La presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

Così deciso in MILANO 09/03/2022

Il Giudice
dott. Alida Paluchowski

pagina 11 di 11

